



*Segreterie Nazionali*

Roma, 11/07/2023

Spett.li

**Spettabile ITALO NTV S.p.A.**

**Chief Executive Officer**

Ing. Gianbattista LA ROCCA

**Responsabile Risorse Umane**

Dott. Gabriele Cerratti

**Responsabile Relazioni Industriali**

Dott.ssa Paola Perinu

**p.c.**

**Commissione di Garanzia Sciopero L.146/1990**

segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it

**Osserv. sui conflitti sindacali settore dei Trasporti**

osservat.sindacale@mit.gov.it

**OGGETTO: Diffida Italo su comandi Sciopero**

In premessa, le Scriventi hanno rilevato che nelle missive giunte al personale per l'assegnazione dei treni contenuti nell'elenco dei servizi essenziali, definiti unilateralmente dalla Società nella misura del 50%, vengono comandati servizi e/o attività che non rientrano nel novero delle prestazioni indispensabili.

Come evidenziato nella nostra nota del 14/05/23, che qui s'intende interamente richiamata, nella declinazione dei comandi formulati dall'azienda si configura una distorta interpretazione della legge 146/90 e smi, si prova a scaricare sui lavoratori incombenze squisitamente datoriali in materia di pronta riattivazione del servizio ed è contraria alle norme tecniche inviate dalle Segreterie Nazionali, la cui correttezza è confermata tra l'altro, da una consolidata giurisprudenza.

Ciò premesso, nella comunicazione dei comandi inviata al personale, la Società persiste nel richiamare all'attivazione di un iter sanzionatorio/disciplinare di ampia natura nei casi in cui il lavoratore non si attenga all'osservanza del dispositivo datoriale, anche quando all'interno del *comando* siano presenti indicazioni/ spostamenti/attività difformi alle norme tecniche inviate in data 07/07/2023, di cui si confermano integralmente i contenuti.

Ond'è, vogliamo ricordare che la Corte di Cassazione del 7 aprile 2022 n.11365 ha stabilito in modo chiaro che "l'eventuale esercizio del potere disciplinare <...omissis...> risulta subordinato alla preliminare e condizionante valutazione, di competenza della commissione, del comportamento negativo

dei soggetti collettivi, a cui il singolo lavoratore abbia prestato adesione” e che “una diversa interpretazione <...omissis...> finirebbe per attribuire al datore di lavoro, parte del conflitto collettivo, il potere di valutare la condotta del sindacato proclamante, compito che la legge ha invece espressamente riservato ad un organo super partes”.

Anche per tali ragioni, il contegno societario, seppure privo di fondamento, parrebbe scientemente orientato a pregiudicare attraverso modalità comunicative che potrebbero apparire intimidatorie verso il pieno e legittimo esercizio del diritto di sciopero. Infatti, la condotta aziendale potrebbe indurre il lavoratore a temere che i comandi emanati dall'Impresa, a prescindere dalla legittimità della loro articolazione, rivestano un *rango normativo* tale da potere determinare conseguenze disciplinari anche quando il dipendente si attenga a norme tecniche di consolidata attuazione.

Si evidenzia inoltre che la società continua con un'indagine ambigua a chiedere informazioni preventive, sia al personale di sede che operativo di esercizio, sull'eventuale volontà di adesione allo sciopero.

Si precisa che, al fine di evitare possibili difformità rispetto alle norme tecniche già portate a conoscenza dei lavoratori e riconfermando, tra l'altro, i contenuti della nota delle Segreterie Nazionali del 07/07/23, **le scriventi Organizzazioni Sindacali si assumono la completa responsabilità a difesa del diritto di sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori da esse rappresentate/i** e sono a diffidarvi dal proseguire nella condotta sopra descritta riservandosi di porre in essere, sin da subito, ogni altra iniziativa a tutela dei lavoratori e del diritto di sciopero.

FILT CGIL	FIT-CISL	UILTRASPORTI	UGL Ferrovieri	FAST Confasal	ORSA Trasporti
E. Stanziale	G. Riccio	R. Napoleoni	E. Favetta	V. Multari	A. Pelle
					